

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2674 del 04/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta CM MUZZI SRL con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, Località Tamara, Via Coniugi Curie, n.n. 14-16. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di CARPENTERIA METALLICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2766 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 37255/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **CM MUZZI SRL** con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, Località Tamara, Via Coniugi Curie, n.n. 14-16. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE) in data 29.11.2018, prot. gen.le n. 17524, perfezionata in data 30.11.2018, prot. gen.le n. 17659, trasmessa dal SUEI con prot. gen.le n.17760 in data 03/12/2019 assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/14857 del 06.12.2018, dalla ditta **CM MUZZI SRL** con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, Località Tamara, via Coniugi Curie, n.n. 14-16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **CARPENTERIA METALLICA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che con nota Prot. Gen. n. PG/2019/0002805 del 09/01/2019 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per le emissioni in atmosfera relative al taglio al laser e per la saldatura;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2019/12207 del 24.01.2019 con la quale sono state richieste integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e che tali integrazioni sono state formulate alla ditta, tramite il Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi , con nota di questo servizio Prot.Gen. n. PG/2019/19278 del 05/02/2019;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2019/77133 del 15.05.2019 con la quale, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'attività di saldatura e taglio laser, preso atto di quanto dichiarato in merito all'assenza di emissioni diffuse derivanti dalle lavorazioni e della nuova planimetria presentata, è stata espressa valutazione favorevole a quanto proposto, ribadendo le valutazioni già trasmesse in precedenza con nota prot. 12207 del 24/01/2019 per quanto riguarda le emissioni E1, E2 ed E3 di seguito richiamate:

- **"Emissioni E1 ed E2 derivanti dalle attività di saldatura, senza sistema di abbattimento -**
Per queste emissioni, in assenza delle informazioni necessarie per la valutazione della "soglia di rilevanza", si ritiene che debbano essere prescritti sia i limiti per i parametri indicati dal criterio CRIAER 4.13.20 – Saldatura, sia quelli per Cromo e Nichel, inquinanti di cui al punto 1.1 parte II, Allegato I Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- **Emissione E3 derivante dal taglio laser, con sistema di abbattimento filtro a cartucce -**
Per questa emissione, in assenza delle informazioni necessarie per la valutazione della "soglia di rilevanza", si ritiene che debbano essere prescritti sia i limiti per i parametri indicati dal criterio CRIAER 4.13.16 – Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser, sia quelli per Cromo e Nichel, inquinanti di cui al punto 1.1 parte II, Allegato I Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTA la nota P.G. 6378 del 15/04/2019 del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/61445 del 16.04.2019 con la quale:

1. In merito alla matrice impatto acustico derivante dall'attività, visto il riferimento tecnico di Arpae-Servizio Territoriale-Pratica n. PG/2019/14857 e n. PG/2019/50429, pervenuto al SUEI in data 11.04.2019, prot. gen.le n. 6170, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;
2. Per quanto riguarda la matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è stato preso atto della Comunicazione di Cadf S.p.A., prot. n. 2018/0030106 del 20.12.2018, in cui è stato precisato che trattasi di subentro in silenzio-assenso nella titolarità dello scarico medesimo, senza modifica, al preesistente parere CADF n. 69/2001;
3. E' stato trasmesso il parere sanitario favorevole dell'A.U.S.L. di Ferrara, prot. n. 0068748 del 13.12.2018 relativo alla matrice emissioni in atmosfera;

VISTA l'istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Ditta **CM MUZZI SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, Località Tamara, Via Coniugi Curie, n.n. 14-16, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00390000388 per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA**;

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

- 2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1, E2, E3** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura	E2 saldatura	E3 taglio al laser
Portata (Nm ³ /h)	3.000	1.500	3.500
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	8,5	8,5	8,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare	10	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	5	20
Monossido di carbonio CO	10	10	5
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1	1	1
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	1	1
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	Filtro a Cartucce

- Per le emissioni **E1, E2, E3** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - 1) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1, E2, E3**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ***all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae***;
 - 2) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **nesso a regime**;
 - 3) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ***all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae***;

- La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3** con **periodicità almeno annuale**;
- 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6) I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
- 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
- 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
- 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Si dovrà, per quanto possibile, ridurre l'apertura delle finestrate e dei portoni, per tendere al rientro entro i Valori di Qualità in tutta l'area.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficienza della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.